

PASSAPORTI.

Regio decreto 20 novembre 1902 che modifica gli articoli 3 e 9 del regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sul rilascio dei passaporti per l'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della guerra e della marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 3 del nostro decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sul rilascio dei passaporti per l'estero è, dopo il n. 9°, modificato come segue:

“ 10° le persone soggette ad essere respinte dal paese di destinazione in virtù delle norme localmente in vigore sull'immigrazione;

“ 11° le persone alle quali per altra disposizione sia fatto espresso divieto di espatriare „.

Rimangono fermi i due capoversi aggiunti all'articolo stesso in forza dell'articolo 11 del regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, approvato con nostro decreto 10 luglio 1901, n. 375.

Art. 2.

L'articolo 9 del precitato nostro decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sul rilascio dei passaporti per l'estero, è modificato come segue:

“ Il Ministero degli affari esteri, d'accordo col Ministero dell'interno, può per tutte o per determinate categorie di persone, sospendere temporaneamente il rilascio dei passaporti per una determinata destinazione, quando sussistano motivi d'ordine pubblico, o possano correre grave pericolo la vita, la libertà o gli averi di coloro che intendono espatriare „.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 20 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI — PRINETTI — GIOLITTI
COCCO-ORTU — OTTOLENGHI — MORIN
CARCANO.